



Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena

Area Politiche Educative, Formative e Sociali

Servizio Istruzione, Formazione e Politiche del Lavoro

Servizi Provinciali per l'Impiego

Ufficio: Coordinamento linee di servizio

Piazza G. B. Morgagni, 9

Tel 0543/714346 - 714441 - Fax 0543/21969

OGGETTO: Legge Finanziaria 2007 – Comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro.

La Legge Finanziaria 2007, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il giorno 21 dicembre 2006 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, composta da un solo articolo e 1.364 commi, introduce **importanti novità** in materia di comunicazioni relative ai rapporti di lavoro (attualmente commi 1180/1189), alcune delle quali, salvo diverse previsioni legislative, nonché future disposizioni ministeriali, per le quali ci si riserva di emanare successive istruzioni, saranno **immediatamente operative dal 1°/1/2007**.

In particolar modo il **comma 1184** ha operato cambiamenti all'art. 9-bis della legge n. 608/1996, stabilendo che **a partire dal 1° gennaio 2007 tutte le comunicazioni** relative all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale), di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto), di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di tirocinio di formazione e di orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata, andranno comunicate al centro per l'impiego competente **almeno il giorno prima dell'instaurazione dei rapporti, attraverso comunicazione avente data certa.**

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ASSUNZIONE

- a) **TUTTI i DATORI di lavoro PRIVATI, compresi quelli agricoli** (ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate)
- b) **Gli ENTI PUBBLICI**
- c) **Le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

OBBLIGO PER I SOGGETTI

Comunicazione (preventiva) al Centro per l'Impiego competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dell'instaurazione del rapporto di lavoro **entro il giorno antecedente all'instaurazione stessa**, mediante documentazione avente data certa.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ASSUNZIONE

- 1. Rapporti di **lavoro SUBORDINATO**, qualunque sia la tipologia assuntiva (ad es. per gli Enti Pubblici/PP.AA. l'obbligo riguarderà: avviamenti a selezione ai sensi dell'art. 16 L. 56/87, concorso, urgenze, ecc.)
- 2. Rapporti di **lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa**, compresi:
 - 2.1 i contratti a progetto (CO.CO.PRO)**
 - 2.2 le collaborazioni coordinate e continuative (CO.CO.CO)**
- 3. **Associazioni in partecipazione con apporto lavorativo.**

4. Rapporti di **socio lavoratore in cooperativa**.
5. **Tirocini di formazione e di orientamento** ai sensi del D.M. 142/98, compresi ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilati:
 - 5.1 lavori socialmente utili / di pubblica utilità
 - 5.2 piani di inserimento professionale (PIP)Nel caso di avvio di **tirocini formativi** la comunicazione preventiva **dovrà** essere effettuata **dal soggetto ospitante**.

In attesa di chiarimenti ministeriali, si invitano, inoltre, i soggetti obbligati a comunicare preventivamente anche i rapporti di **lavoro occasionale**.

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ASSUNZIONE

- i dati anagrafici del lavoratore;
- la data di assunzione;
- la data di cessazione nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
- la tipologia contrattuale;
- la qualifica professionale;
- il C.C.N.L. applicato;
- il trattamento economico applicato ed in particolare:
 - il compenso lordo mensile nel caso di CO.CO.PRO, di CO.CO.CO., di lavoro occasionale e di associazione in partecipazione;

SITUAZIONI PARTICOLARI

1. Nel caso di **urgenze connesse ad esigenze produttive**, la comunicazione di assunzione (con i medesimi contenuti di quella preventiva) **potrà** essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.
Dovrà comunque essere **preceduta** da una **comunicazione semplificata** al Centro per l'Impiego competente (avente data certa di trasmissione), entro il giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro, contenente:
 - la data di inizio della prestazione;
 - le generalità del lavoratore;
 - le generalità del datore di lavoro.
2. Le agenzie per il lavoro autorizzate (dal Ministero del Lavoro) **dovranno** invece comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo alla data del rispettivo evento, al Centro per l'Impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa:
 - l'assunzione;
 - la proroga;
 - la cessazione dei lavoratori temporanei.
3. Nel caso di richiesta di Nulla-Osta all'assunzione nominativa di lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla L. 68/99, tale richiesta **dovrà pervenire** al competente Ufficio per il Diritto al lavoro dei disabili, **almeno** il giorno antecedente a quello in cui verrà effettuata la comunicazione preventiva di assunzione (2 giorni precedenti all'instaurazione del rapporto di lavoro).

Inoltre, sempre a decorrere **dal 1° gennaio 2007**:

- **è confermato l'obbligo** dei datori di lavoro di **comunicare la cessazione** dei rapporti di lavoro entro i 5 giorni successivi a tale evento, nel caso di rapporti a tempo indeterminato e di rapporti a tempo determinato solo nelle ipotesi in cui la cessazione avvenga in data diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione;
- i datori di lavoro che assumono cittadini extracomunitari **non saranno più tenuti** a darne **comunicazione scritta**, entro 48 ore, alla locale Questura, a seguito della modifica dell'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 286/98;

Si ricorda, inoltre, che con il comma 1188, **allorquando sarà emanato il DM** volto a definire il cd. "modello unificato", **il nuovo sistema** delle comunicazioni relative ai rapporti di lavoro **entrerà a pieno regime**. Da tale momento pertanto:

- a) le **comunicazioni** dovranno avvenire **unicamente per via informatica**, secondo le modalità messe a disposizione dai Centri per l'Impiego competenti;
- b) le **comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze lavorative assimilate** inviate ai Centri per l'Impiego saranno **valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi** di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive e nei confronti della prefetture-UTG.

Nelle more dell'effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati resta **in vigore l'obbligo** di comunicare all'**INAIL**, esclusivamente attraverso strumenti informatici, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione;

- c) i **datori di lavoro pubblici e privati** saranno tenuti a **comunicare** al Centro per l'Impiego competente, **entro 5 giorni**, le **variazioni di rapporto di lavoro** ex art. 4 bis, co. 5, del D.Lgs. 181/2000.

Dovranno essere comunicate inoltre, come previsto dalla Legge Finanziaria 2007, le variazioni dei rapporti di lavoro relative al trasferimento e distacco del lavoratore, alla modifica della ragione sociale del datore di lavoro e al trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

In allegato il **nuovo modello di comunicazione preventiva di assunzione**, condiviso dalle Amministrazioni Provinciali della Regione Emilia-Romagna, (reperibile anche sul sito www.provincia.fc.it, alla sezione Lavoro/Servizi alle Aziende/Modulistica che **potrà essere utilizzato, in via transitoria, dai soggetti obbligati** che non effettuano le comunicazioni di assunzione tramite il sistema telematico S.A.Re. (Semplificazione Amministrativa in Rete), di cui la Regione ha preannunciato l'imminente aggiornamento.

La Titolare della Posizione Organizzativa
"Politiche del Lavoro e Servizi per l'Impiego"
d.ssa Paola Santini

AV/av